



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTI i decreti n. 89748 e n. 89749 del 29.04.2015 e i decreti n. 93160 e n. 93161 del 12.11.2015 che hanno autorizzato la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale esclusivamente in favore dei lavoratori interessati appartenenti alle sedi per le quali le verifiche ispettive effettuate e pervenute alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione non abbiano accertato alcuna irregolarità;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 06.03.2013 relativo all'ENAS – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'ENAS – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE;

VISTO la nota prot. 18235 del 06.11.2013 del Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale di Vicenza che, a seguito di una verifica ispettiva presso le sedi site nella provincia, accertava gravi irregolarità nella fruizione della CIG in deroga;

CONSIDERATO che la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ha ritenuto opportuno richiedere una verifica ispettiva da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti su tutte le sedi interessate dal provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTE le note delle Direzioni Territoriali del Lavoro pervenute alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione successivamente alla data di emissione dei decreti n. 93160 e n. 93161 citati, che hanno avuto un esito positivo e in particolare la nota della DTL di Lecce prot. n. 0015986 del 05.08.2015 e la nota della DTL di Salerno prot. n. 0010657 del 14.05.2015;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori interessati appartenenti alle sedi di Lecce e Salerno per le quali le verifiche ispettive effettuate non abbiano accertato alcuna irregolarità;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 11.03.2013 al 04.08.2013, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 06.03.2013, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori, di cui n. 3 con contratto *part-time* medio del 61,42%, dipendenti dell'ENAS – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE, collocati presso le sedi site in:

- Regione Campania: Salerno n. 5 lavoratori;
- Regione Puglia: Lecce n.3 lavoratori

I lavoratori saranno sospesi a rotazione con riduzione media del 25% dell'orario di lavoro.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 15.496,30 (quindicimilaquattrocentonovantasei/30).

Codice fiscale: 80191930587

Matricola INPS: 7010620941

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 15.496,30 (quindicimilaquattrocentonovantasei/30) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 05/04/2016

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan